



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

5/2020



La Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame del DDL 2500/AC - CONTE / GUALTIERI, recante la conversione in legge del c.d. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020).

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha tenuto un'informativa urgente al Parlamento sulle iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 11/E del 6 maggio u.s., con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti interpretativi a seguito dell'emanazione dei c.d. decreti "Cura Italia" e "Liquidità". Si segnala, in particolare, un quesito relativo alla sospensione dei termini di presentazione del modello EAS.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 4344 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto "Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27".

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno la Circolare del 19 maggio 2020, recante alcune indicazioni ricavabili da una lettera coordinata delle disposizioni contenute nel

D.L. n. 33/2020 e nel DPCM 17 maggio 2020, anche in relazione all'attività motoria e sportiva.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute la Circolare del 15 maggio 2020, che fornisce chiarimenti sulla salute e il benessere degli animali alla luce del DPCM 26 aprile 2020, anche con riferimento alle attività ludico sportive, al trasporto e alle terapie assistite.

Approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'aggiornamento e l'integrazione alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive (Allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020). Il documento contiene schede tecniche con specifici indirizzi operativi validi per singoli settori, tra cui piscine, palestre e attività fisica all'aperto.

Pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport le Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri e le Indicazioni generali per le gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse".

Pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

1 CAMERA DEI DEPUTATI

- | | | |
|------------|---|----|
| 1.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2500
Decreto "Rilancio" | 5 |
| 1.2 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2504
Interesse culturale degli impianti sportivi | 10 |
| 1.3 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2493
Volo da diporto o sportivo | 10 |
| 1.4 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2482
Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali | 10 |

2 SENATO DELLA REPUBBLICA

- | | | |
|------------|---|----|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1829
Decreto "Liquidità" | 11 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1812
Contrasto del virus COVID-19 | 13 |
| 2.3 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE – DDL 1801
Attività sportive dilettantistiche | 13 |
| 2.4 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE – DDL 1814
Itinerari ciclopedonali | 14 |

3 GAZZETTA UFFICIALE

- | | | |
|------------|---|----|
| 3.1 | LEGGE 8 MAGGIO 2020, N. 31
TESTO COORDINATO DEL D.L. 11 MARZO 2020, N. 16
Milano Cortina 2026, Finali ATP Torino 2021 – 2025 e divieto di attività parassitarie | 15 |
| 3.2 | LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35
TESTO COORDINATO DEL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19
Contrasto del virus COVID-19 | 21 |
| 3.3 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 MAGGIO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 23 |

4 PARLAMENTO

- | | | |
|------------|---|----|
| 4.1 | ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI – A.G. N. 101
Revisione e integrazione del codice della nautica da diporto | 25 |
| 4.2 | ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI - Doc. LXXXVII n. 3
Politiche per lo sport | 29 |
| 4.3 | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Corte dei conti
Gestione finanziaria del CIP | 30 |
| 4.4 | TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Corte dei conti
Gestione finanziaria dell'ACI | 30 |

5 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- 5.1** ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Friuli-Venezia Giulia – Legge 12 marzo 2020, n. 3
Finanziamenti per lo sport 31

- 5.2** ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Marche – Legge 5 marzo 2020, n. 10
Percorsi MTB 31

1.1 DECRETO "RILANCIO"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2500/AC - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse

Articoli 28, 30, 67, 75, 77, 86, 92, 98, 104, 105, 120, 122, 125, 127, 156, 216, 217, 218, 229, 246

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 19 maggio 2020

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
20 maggio 2020

Relatori: Luigi MARATTIN (IV), Carmelo Massimo MISITI (M5S) e Fabio MELILLI (PD)

Avvio iter Commissione: 27 maggio 2020

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi; proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi; cinque per mille dell'IRPEF; disposizioni in tema di impianti sportivi; fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale; disposizioni processuali in materia di sport.

29 maggio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte dei relatori ed ha svolto un ciclo di audizioni informali. Il decreto-legge, che si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, interviene in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguire, le misure a diretto supporto del sistema sportivo nazionale, quelle generali anche a beneficio del sistema sportivo nazionale e le norme di interesse per il Terzo settore.

ART. 98 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

La norma conferma, per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020 dal "DL-Curaltalia", in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia".

La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione della misura e le cause di esclusione; inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio e controllo della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

Con riferimento all'indennità riconosciuta per il

mese di marzo 2020, la norma incrementa di 30 milioni di euro il limite di spesa previsto dal "DL-Curaltalia".

Vengono infine espressamente inclusi nella cassa integrazione in deroga, di cui all'articolo 22 del "DL-Curaltalia", i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro e limitata-mente ad un periodo massimo di 9 settimane.

ART. 127 – PROROGA DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

La norma proroga i termini per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall'articolo 61 del "DL-Curaltalia" a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza da COVID-19.

La sospensione riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché l'IVA in scadenza a marzo 2020 e interessa, tra gli altri:

- ✓ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
- ✓ gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri per il benessere fisico;
- ✓ gestori di sale da ballo, sale da gioco, biliardi e scommesse;
- ✓ organizzatori di eventi sportivi;
- ✓ gestori di scuole di vela, navigazione e volo;
- ✓ gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- ✓ gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 16 settembre 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la so-

spensione è prorogata di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti e gli adempimenti sospesi andranno effettuati con identici termini e modalità.

ART. 156 – CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

La norma anticipa al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019.

A tal fine, prevede che nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tenga conto delle dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine e delle dichiarazioni integrative.

L'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.

ART. 216 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI

La norma modifica l'articolo 95 del "DL-Curaltalia", al fine di prorogare di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Inoltre, la norma consente ai soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, in ragione della sospensione delle attività sportive, di richiedere la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023. Tale revisione può attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti dei rapporti di con-

cessione possono recedere dal contratto. Viene sancito il principio secondo il quale la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Da ultimo, la norma prevede che, a seguito della sospensione delle attività sportive, ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Pertanto, il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti acquirenti, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

ART. 217 - FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", le cui risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021 ed è alimentato da una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. La norma prevede, inoltre, che "Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate [...] fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo [...], verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" (Legge di Bilancio 2019). Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dall'en-

trata in vigore del decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo.

ART. 218 - DISPOSIZIONI PROCESSUALI IN MATERIA DI SPORT

La norma si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, eccezionali e temporanee, volte a contenere entro tempi certi la durata dell'eventuale contenzioso derivante dai provvedimenti che le federazioni sportive nazionali potranno adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta dei provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché dei conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La prevista disciplina si applica esclusivamente ai citati provvedimenti, adottati tra la data di entrata in vigore del decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

ART. 28 – CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d'imposta nella misura del 60% in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il beneficio è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

L'agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

ART. 30 - RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

La norma prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" - per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2020. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.

ART. 67 - INCREMENTO FONDO TERZO SETTORE

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione della seconda sezione del Fondo Terzo settore - di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore - al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

ART. 75 - CUMULO TRA INDENNITA' E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

La norma interviene sull'articolo 31 del "DL-Curaltalia", al fine di prevedere la compatibilità delle indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) con l'assegno ordinario di invalidità.

ART. 77 - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA

La norma modifica l'articolo 43 del "DL-Curaltalia", al fine di includere gli enti del Terzo settore tra i beneficiari dei contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

ART. 86 - DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ

La norma prevede un divieto di cumulo tra le indennità di cui agli articoli 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (Indennità per i lavoratori domestici), 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) del decreto e con l'indennità di cui all'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del "DL-Curaltalia". Tali indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

ART. 92 - NASPI E DIS-COLL

La norma proroga per ulteriori due mesi la NASPI e la DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità previste nel "DL-Curaltalia" o nel presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

ART. 104 - ASSISTENZA E SERVIZI PER LA DISABILITÀ

La norma incrementa le dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela delle persone con disabilità e non autosufficienti (ulteriori 90 milioni di euro per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente) e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (ulteriori 20 milioni di euro per il 2020).

ART. 105 - CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

La norma incrementa di 150 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, destinando tali risorse ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a:

- ✓ potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per le attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, nei mesi da giugno a settembre 2020;

- ✓ contrastare la povertà educativa e implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

ART. 120 - CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione.

ART. 122 - CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

La norma prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di alcuni crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, dell'agevolazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto di interesse, si tratta delle misure, introdotte per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda), 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del decreto. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

ART. 125 - CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La norma riconosce a vari soggetti - tra cui gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore - un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'agevolazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

ART. 229 - MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La norma incrementa la dotazione del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" (ulteriori 50 milioni per il 2020) e incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale.

Per quanto di particolare interesse, viene disciplinata la concessione di un "buono mobilità" (pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 500 euro, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020; pari a 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo altamente inquinanti, rottamati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), da utilizzare, tra l'altro, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Inoltre, si prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili e si modifica il Codice della strada per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane.

ART. 246 - SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

La norma prevede la concessione di contributi per sostenere gli enti del Terzo settore - che svolgono determinate attività di interesse generale, tra cui organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela

delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lo stanziamento complessivo per la misura è pari a 100 milioni di euro per il 2020 - di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa - e 20 milioni di euro per il 2021.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

1.2 INTERESSE CULTURALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2504/AC – DI GIORGI (PD)**

Presentazione: 20 maggio 2020
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di verifica dell'interesse culturale degli impianti sportivi.

1.3 VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2493/AC – BENDINELLI (IV)**

Presentazione: 12 maggio 2020
Testo in fase di pubblicazione

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

1.4 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2482/AC – MISITI (M5S)**

Presentazione: 30 aprile 2020
Testo in fase di pubblicazione

Norme in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali.

2.1 DECRETO "LIQUIDITÀ"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1829/AS - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali.

Norme d'interesse

Articolo 2, comma 1, lettera a),
Articolo 13, comma 12-bis,
Articolo 14, Articolo 14-ter,
Articolo 18, comma 5

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2461/AC)

Presentazione: 8 aprile 2020

Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X): 8 aprile 2020

Relatori: Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Luca CARABETTA (M5S)

Avvio iter Commissione: 20 aprile 2020

Ultima seduta: 25 maggio 2020

Avvio iter Assemblea: 25 maggio 2020

Approvazione: 27 maggio 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 27 maggio 2020

Assegnazione Commissione Finanze (VI): 27 maggio 2020

Relatore: Emiliano FENU (M5S)

Avvio iter Commissione: 28 maggio 2020

Estensione dell'operatività dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo alle operazioni di liquidità.

28 maggio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore.

Il decreto-legge è costituito da 62 articoli e un allegato.

Per quanto di interesse, l'articolo 14 reca le seguenti misure a diretto supporto del sistema sportivo nazionale:

- ✓ il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289/2002 può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI. A tali fini, viene costituito un apposito comparto del Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2020;

- ✓ il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957 può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione, viene costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 2 mira a sostenere l'esportazione, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese. In merito alla mission della SACE S.p.A., il comma 1, lettera a), prevede che la Società favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori stra-

tegici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono considerati strategici, tra l'altro, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* anche nel settore dello sport.

L'articolo 13, comma 12-bis, dispone che, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI, fino ad un importo di 100 milioni di euro, siano destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo - con copertura al 100% per importi fino a 30.000 euro - in favore degli enti del Terzo settore esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

L'articolo 14-ter proroga di 12 mesi i termini per gli adempimenti tecnici - previa trasmissione di una relazione contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza - e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e dispone che per il 2020 non sia obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche.

L'articolo 18, comma 5, tra l'altro, estende agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione - per aprile e maggio 2020 - dei termini per i versamenti: in autoliquidazione relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; relativi ai contributi previdenziali e assistenziali

e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dei lavori in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2461-AR/40 - ROSSI (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere - nel primo provvedimento utile - all'associazionismo sportivo, settore al quale è riconosciuto un fondamentale ruolo imprenditoriale, con alto tasso occupazionale, reddito e gettito fiscale per lo Stato, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese nella misura di 100 milioni di euro, al fine di salvaguardare il settore sportivo da una potenziale e grave crisi di liquidità;

9/2461-AR/221 - BUTTI (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la garanzia della SACE alle associazioni sportive dilettantistiche e simili al fine di assicurare ad un settore di rilevanza fondamentale per la nostra società il sostegno necessario ad affrontare le difficoltà derivanti dall'emergenza che sta demolendo psicologicamente, economicamente e umanamente l'intero settore;

9/2461-AR/227 - PRISCO (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità, anche in un prossimo provvedimento, di estendere alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione o federazioni le misure previste e citate in premessa a favore delle imprese; a valutare l'introduzione di provvedimento a sostegno dell'attività sportiva, anche mediante credito d'imposta, in una misura superiore al 100 per cento, per le sponsorizzazioni verso le attività sportive, per sostenerle in questo periodo difficile.

2.2 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1812/AS – CONTE / SPERANZA

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse

Articolo 1, commi 8 e 9

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 16 maggio 2020

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):
18 maggio 2020

Relatore: Dario PARRINI (PD)

Avvio iter Commissione: 21 maggio 2020

Compresenza in luoghi pubblici.

21 maggio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore e svolgerà un ciclo di audizioni informali. Il decreto-legge, costituito da quattro articoli, detta misure per evitare la diffusione del virus COVID-19. Tali misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 8, vieta l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, non-

ché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020. Il comma 12 prevede che tali provvedimenti, in alcuni casi, possano anche stabilire differenti termini di efficacia. L'articolo 1, comma 9, attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'articolo 2 reca l'apparato sanzionatorio.

2.3 ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 1801/AS – SBROLLINI (IV)

Disciplina delle attività sportive dilettantistiche.

Presentazione: 7 maggio 2020

Testo in fase di pubblicazione

2.4 ITINERARI CICLOPEDONALI

**PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1814/AS – VANIN (M5S)**

Presentazione: 18 maggio 2020
Testo pubblicato

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici.

3.1 MILANO CORTINA 2026, FINALI ATP TORINO 2021 – 2025 E DIVIETO DI ATTIVITA' PARASSITARIE

Legge 8 maggio 2020, n. 31

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

12 maggio 2020 - Serie Generale n. 121

Testo coordinato del D.L. 11 marzo 2020, n. 16

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicazione parassitaria.

Testo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 13 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.».

Il testo del decreto-legge n. 16/2020 coordinato con la legge di conversione n. 31/2020 è costituito da 19 articoli.

Il provvedimento detta disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Capo I, articoli da 1 a 5-ter) e delle finali ATP Torino 2021 – 2025 (Capo II, articoli da 6 a 9), nonché in materia di divieto di attività parassitarie (capo III, articoli da 10 a 14).

In linea generale:

- ✓ l'articolo 1 istituisce presso il CONI il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026", con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio è composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale, uno del Comitato Paralimpico Internazio-

nale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore, uno della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", uno del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo;

- ✓ l'articolo 2 prevede che la Fondazione "Milano-Cortina 2026" (costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Re-

gione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo) assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera in regime di diritto privato e svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;

- ✓ l'articolo 3 autorizza la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (con sede in Roma, durata fino al 31 dicembre 2026 e capitale sociale di 1 milione di euro), partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35% ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10% ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5% ciascuna. La Società - sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto - è iscritta di diritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (di cui all'articolo 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della Legge di Bilancio 2020. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere

economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati di specifici poteri e funzioni. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle varie attività, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. L'organo di amministrazione - cui sono attribuiti specifici poteri e facoltà, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere - è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport - di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato - e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Società si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*), del d.lgs. n. 39/2013 (*"Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."*) e del d.lgs. n. 175/2016 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*), ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche;

- ✓ l'articolo 3-bis istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport un comitato denominato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica", quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui

territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva;

- ✓ l'articolo 4 prevede la concessione, in favore del Comitato Olimpico Internazionale, di una garanzia dello Stato - fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71 - per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal medesimo CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, in caso di limitazioni, spostamenti o cancellazioni dell'evento sportivo;
- ✓ l'articolo 5 reca le seguenti disposizioni tributarie:
 - i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato Organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES
 - i proventi percepiti dal Comitato Organizzatore nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi;
 - gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica", non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi;
 - non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli

enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica", le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi;

- l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;
- i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60% del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30% del loro ammontare;
- ✓ l'articolo 5-bis concerne la titolarità e la tutela delle proprietà olimpiche (simbolo olimpico, bandiera, motto, emblemi, inno, espressioni identificative dei Giochi, designazioni e fiamme). L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale. Il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale. Tale divieto si applica anche

- ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole "olimpico" e "olimpia-de", in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a "Milano Cortina", anche nella forma estesa "Cortina d'Ampezzo", in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti "venti ventisei" e "duemilaventisei". Le registrazioni effettuate in violazione di queste norme sono nulle a tutti gli effetti di legge. I divieti cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per quanto non previsto da tale articolo e dalle disposizioni sul divieto di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale;
- ✓ l'articolo 5-ter estende le disposizioni di cui all'articolo 5-bis anche al simbolo paralimpico "Agitos", alle espressioni "Giochi Paralimpici" e "Paralimpiadi", nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali;
 - ✓ l'articolo 6 istituisce un «Comitato per le Finali ATP» (con sede in Torino), che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato è presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società Sport e salute S.p.A., ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Co-
- mune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla medesima Federazione.
- Gli incarichi di componente del Comitato o della Commissione non sono cumulabili tra loro, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute S.p.A.;
- ✓ l'articolo 7 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. A tale piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento sportivo è considerato di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
 - ✓ l'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
 - ✓ l'articolo 9 prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Inoltre, dispone l'assegnazione alla medesima Federazione di 3 milioni di euro per il 2020 per supportare le attività organizzative dell'evento, con oneri a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute S.p.A. e finalizzate a tale scopo;
 - ✓ l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazio-

ne e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. In relazione a tali eventi, costituiscono attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate: a) la creazione di un collegamento anche indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; b) la falsa rappresentazione o dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento; c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di un evento, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor del medesimo evento; d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o con i soggetti da questo autorizzati. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a un evento;

- ✓ l'articolo 11 individua l'ambito temporale di applicazione del divieto di pubblicizzazione parassitaria (a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi e fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale di termine degli stessi);
- ✓ l'articolo 12 prevede che chiunque violi il divieto di pubblicizzazione parassitaria sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvo che la condotta costituisca reato o più grave

illecito amministrativo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - che si avvale del Corpo della guardia di finanza - provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

- ✓ l'articolo 13 dispone che la disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria non esclude l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte vietate;
- ✓ l'articolo 14 concerne la registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei;
- ✓ gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e l'entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dei lavori in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

G1.100 – IANNONE (Fdl): impegna il Governo a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva;

G3.100 (testo 2) - DE PETRIS (Misto): impegna il Governo a valutare la possibilità di sottoporre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a Valutazione Ambientale Strategica l'intero programma di opere attività e disposizioni che verranno predisposte o finalizzate per l'attuazione dei Giochi Olimpici (anche indirettamente, utilizzando anche solo parzialmente poteri, procedure e/o finanziamenti); a vigilare, ove vengano introdotte misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi, sul rispetto della normativa in materia di ambiente e paesaggio;

G3.101 (testo 2) - D'ARIENZO (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, la società e/o i commissari inviino alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute; a valutare l'opportunità di assicurare, ove ricorrano le condizioni anche mediante interventi legislativi, l'omogeneità per quanto possibile delle funzioni e dei poteri attribuiti ai commissari straordinari nominati per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali;

G3.102 – IANNONE (Fdl): impegna il Governo a informare periodicamente il Parlamento, nel caso di nomina di uno o più commissari straordinari per le finalità previste dal decreto-legge n. 16 del 2020, dell'attività svolta al riguardo, comunicandone le risultanze alle Commissioni Parlamentari competenti;

G3.103 - D'ARIENZO (PD): impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto, che le conferenze di servizi si svolgano in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale, nonché di prevedere nei casi di nomina di un commissario straordinario l'attribuzione a questi delle funzioni di soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990;

G3.104 (testo 2) - D'ARIENZO (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche in uno dei prossimi provvedimenti ove ne ricorrano le condizioni, misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di approvazione dei progetti e di affidamento degli interventi finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi stessi;

G3.105 (testo 2) - D'ARIENZO (PD): impegna il Governo a tenere conto nei decreti interministeriali anche dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, ove ricorrano le condizioni; a valutare l'opportunità di prevedere che, al termine delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 e delle finali ATP di tennis di Torino 2021-2025, le opere realizzate e di rilevanza esclusivamente locale restino acquisite al patrimonio delle Regioni o degli altri enti locali territorialmente competenti;

G3.106 – IANNONE (Fdl): impegna il Governo a perseguire lo sviluppo di una rete ferroviaria coerente con quanto descritto nel dossier di candidatura potenziando l'intermodalità e l'integrazione tra la rete ferroviaria ad alta velocità e quella ad alta capacità al fine di garantire al nostro paese un'infrastruttura moderna efficiente e sostenibile utile a servire i territori periferici così come i grandi centri;

G7.100 - LA MURA (M5S): impegna il Governo ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per garantire che il rilascio di titoli abilitativi relativi al piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 tenga conto anche della normativa ambientale disciplinata dal decreto legislativo 152/2006;

G15.1 - STEGER (Aut): impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, nel rispetto della normativa vigente e ove ne ricorrano le condizioni, misure idonee a favorire il coinvolgimento delle province autonome di Trento e Bolzano nei procedimenti relativi alle opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nei rispettivi territori.

3.2 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Legge 22 maggio 2020, n. 35

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

23 maggio 2020 - Serie Generale n. 132

Testo coordinato del D.L. 25 marzo 2020, n. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il testo del decreto-legge n. 19/2020 coordinato con la legge di conversione n. 35/2020 è costituito da 7 articoli.

Il provvedimento detta misure per evitare la diffusione del virus COVID-19.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 1, prevede che, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

L'articolo 1, comma 2, reca le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tra cui:

- ✓ chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera b);
- ✓ limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di

carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (lettera g);

- ✓ chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera i);
 - ✓ limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera m);
 - ✓ limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative (lettera n).
- L'articolo 2 fissa le modalità di adozione delle mi-

sure; l'articolo 3 disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM e i provvedimenti degli enti territoriali; l'articolo 4 reca l'apparato sanzionatorio.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2447-A/9 (Nuova versione) (Testo modificato) – RAMPELLI (Fdl): impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio: di attivare un tavolo tecnico-politico con la partecipazione delle principali categorie di rappresentanza delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, dell'impiantistica sportiva e delle società sportive, per la definizione di univoci protocolli sanitari che consentano la ripresa delle attività del settore sportivo, al fine di rendere omogenee le politiche pubbliche di contrasto agli effetti economici dell'emergenza sanitaria e programmare la cosiddetta « Fase 2 »; di prevedere, anche con iniziative di carattere normativo, per l'anno 2020, un credito d'imposta del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione anche per le categorie catastali C/4 e D/6 dove si svolge attività sportiva, sia di natura pubblica che privata; di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie a sostegno del settore che consentano, in particolare: a) la previsione di idonei incentivi fiscali per garantire la sanificazione delle strutture sportive; b) la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese di categoria in difficoltà; c) il blocco dei pagamenti delle utenze; d) l'azzeramento immediato e la possibilità di successiva rateizzazione dei canoni di concessione delle strutture pubbliche; e) la previsione di misure di

sostegno al reddito per gli insegnanti il cui inquadramento contrattuale non consente di accedere alla cassa integrazione; di concedere la proroga decennale delle concessioni degli impianti sportivi pubblici; di prevedere l'emissione di un voucher a sostegno delle famiglie che avevano acquistato abbonamenti o singoli corsi presso centri sportivi e palestre, sia pubblici che privati; di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato sul Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, sul relativo comparto per operazioni di liquidità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

9/2447-A/18 (Testo modificato) – CARETTA (Fdl): impegna il Governo: a valutare la possibilità di riprendere, nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio, le attività: a) di allenamento ed addestramento cani nelle aree autorizzate, così come tutte le attività cinofile all'aria aperta e di passeggio e conduzione di cavalli; b) di pesca sportiva dilettantistica nelle acque interne e nei laghi e di pesca ricreativa in mare; c) di tiro al volo nelle apposite aree autorizzate ed in generale di tutte le attività di tiro negli appositi poligoni;

9/2447-A/74 – CORDA (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a consentire, almeno per i minori in presenza dei propri familiari, la possibilità di svolgere all'aperto, negli spazi pubblici indicati, attività ludiche e ricreative nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente decreto sul distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento di persone.

3.3 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 maggio 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
17 maggio 2020 - Serie Generale n. 126

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento è costituito da undici articoli e diciassette allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (lettera b);
- ✓ a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (lettera c);

- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (lettera d);
- ✓ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. A tali fini, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio

dei ministri, su proposta del CONI e del CIP, sentita la FMSI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (lettera e);

- ✓ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (lettera f);
- ✓ per l'attuazione delle linee guida e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Na-

zionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (lettera g);

- ✓ sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici (lettera h);
- ✓ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (lettera l).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 16 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera g), si riportano le seguenti: *"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"*; *"evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva"*.

Tali disposizioni si applicano dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

4.1 REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 101

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Norme d'interesse

Articoli 3, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21

Stato: 1[^] parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni Trasporti (IX), Bilancio (V) e Politiche UE (XIV): 23 luglio 2019

Parere Commissione Trasporti (IX):

27 maggio 2020 - favorevole con condizioni e osservazioni

Parere Commissione Bilancio (V):

12 maggio 2020 - favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione

Parere Commissione Politiche UE (XIV):

14 maggio 2020 - favorevole con osservazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissioni Lavori pubblici (VIII) e Bilancio (V): 23 luglio 2019

Parere Commissione Lavori pubblici (VIII):

12 maggio 2020 - favorevole con osservazioni

Parere Commissione Bilancio (V):

20 maggio 2020 - non ostativo con osservazioni

Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati

A seguire, le condizioni e osservazioni contenute nel parere:

CONDIZIONI

1) il comma 1-bis dell'articolo 19 del codice della nautica da diporto – introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto – sia sostituito dal seguente: «1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da dipor-

to è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.»;

2) l'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto sia soppresso, provvedendo al coordinamento del testo con le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto nel senso indicato dalla predetta lettera a);

3) all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della leg-

ge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.»;

4) l'articolo 47 del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 14 dello schema di decreto, sia sostituito dal seguente: « Art. 47 (Noleggio di unità da diporto) – 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. 3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare. »;

5) all'articolo 49-octies del codice della nautica da diporto, modificato dall'articolo 19 dello schema di decreto in esame, siano meglio precisate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;

OSSERVAZIONI

a) nella definizione di «unità di diporto a controllo remoto» introdotta all'articolo 3, comma 1, lettera h-bis), del codice della nautica da diporto – in forza dell'articolo 3 comma 1, lettera b), dello schema di decreto – appare opportuno riconoscere all'armatore la facoltà di prevedere la presenza a bordo di un soggetto abilitato al comando;

b) all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c) dello schema di decreto – dopo le parole «condizioni meteomarine» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «con programmi semplificati di apprendimento e conseguimento»;

c) al medesimo articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, si valuti l'opportunità di reintrodurre il rinvio al regolamento di attuazione per la determinazione dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche;

d) al fine di agevolare il settore e di semplificare la normativa applicabile per l'assunzione del personale dell'equipaggio e per la conduzione dell'unità da diporto, sia adottato tempestivamente il decreto attuativo del nuovo titolo professionale semplificato già previsto dal codice;

e) all'articolo 49-quinquies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 16 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di specificare che l'istruttore di vela per svolgere l'attività di preparazione pratica dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica debba essere in possesso da almeno 5 anni di patente nautica in corso di validità di categoria almeno pari a quella che i candidati aspirano a conseguire;

f) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 13, che impone agli istruttori di pratica della condotta di unità a motore l'obbligo del possesso di certificato medico sportivo di idoneità psico-fisica;

g) all'articolo 49-septies, comma 19, lettera g), del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le

seguenti parole: « , ferma restando la possibilità di svolgere gli esami presso la propria sede, a richiesta, nei casi in cui vi sia un numero di candidati non inferiore a dieci e con spese di viaggio e missione per i componenti delle commissioni di esame a carico dei richiedenti. »;

h) all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto – come modificato dall'articolo 18 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre una norma transitoria al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 19 del novellato articolo 49-septies, si continui ad applicare il comma 16 dell'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto previgente all'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo;

i) all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 – come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « , nonché nelle sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. »

Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati

A seguire, le condizioni contenute nel parere:

1) All'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: di cui al presente articolo non derivano con le seguenti: di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare;

2) All'articolo 29 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Commissione Politiche UE (XIV) della Camera dei Deputati

A seguire, l'osservazione contenuta nel parere:

con riferimento all'articolo 15, che novella l'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, prevedendo che, in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un periodo tem-

porale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del settore, tenuto conto anche della circostanza che nell'ambito della nautica da diporto la normativa europea interviene di norma sugli aspetti connessi con la regolamentazione delle caratteristiche di costruzione e di sicurezza strutturale delle unità diporistiche, lasciando agli Stati membri la disciplina dei requisiti per la conduzione, per il noleggio e per altri tipi di attività.

Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica

A seguire, le osservazioni contenute nel parere:

– si valuti di inserire nel testo, in coerenza con quanto osservato dalla Conferenza unificata, uno specifico riferimento alla definizione di nautica sociale relativamente alle unità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, utilizzate per fini esclusivamente lusori, sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, fino a 10 metri di lunghezza, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

– con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 27 del codice dallo schema di decreto in esame, si valuti di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale dell'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, rinviando tale compito al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dettagliando in modo puntuale l'eventuale contenuto residuale riservato alle ordinanze della competente autorità marittima;

– con riferimento alle modifiche previste all'articolo 29 del codice, si valuti di mantenere ferma l'ipotesi della non obbligatorietà di installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, pur consentendone l'eventuale installazione facoltativa;

– con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39, sopprimere la lettera a) dell'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto, provvedendo in tal modo al coordinamento con l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già modificato,

nel senso indicato dallo schema di decreto, l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice;

– con riguardo alle modifiche proposte all'articolo 39-bis del codice, in materia di Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, coerentemente con quanto osservato dal Garante per la protezione dei dati personali nonché dal Consiglio di Stato in sede di parere il 23 aprile 2020, si valuti di inserire una specifica disposizione che demandi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, assicurando la protezione dei dati personali degli interessati attraverso misure appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3;

– in relazione alle modifiche proposte all'articolo 47 del codice, si valuti di sostituire l'espressione riferita al noleggio di una parte dell'unità da diporto con quella più puntuale di «noleggio alla cabina»;

– si valuti, in relazione alle modifiche proposte all'articolo 49-quinquies del codice in materia di istruttore professionale di vela, di prevedere una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela e del perimetro delle attività ad essa connesse;

– con riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto all'articolo 49-septies del co-

dice in materia di scuole nautiche, si valuti: a) in riferimento alla figura del responsabile didattico, il ripristino del requisito di una pregressa esperienza nella docenza; b) con riferimento all'attività di insegnamento teorico, l'opportunità che il requisito relativo al possesso della patente da almeno 5 anni corrisponda all'abilitazione pari a quella che il candidato intende conseguire; c) se l'eventuale soppressione del collaboratore familiare, mutuato dall'analoga normativa delle autoscuole, non costituisca una disfunzione gestionale, anche alla luce del fatto che molte autoscuole sono anche scuole nautiche; d) il ripristino del comma 16 relativo alla possibilità di svolgere gli esami per il conseguimento della patente nautica, con un numero di candidati non inferiori a dieci, presso le sedi delle scuole nautiche, oltre che presso le sedi dell'autorità marittima o dell'ufficio della motorizzazione civile competenti per territorio.

Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica

A seguire, le osservazioni contenute nel parere:

- si valuti la riformulazione dell'articolo 23, comma 1, capoverso «comma 3-sexies» nei termini seguenti: «3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

- all'articolo 29, si valuti la riformulazione della rubrica nei seguenti termini: «Clausola di invarianza finanziaria».

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI**Doc. LXXXVII n. 3***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019)*

A seguire, quanto previsto nella relazione consuntiva sulle politiche per lo sport:

Nel 2019 il Governo ha partecipato ai lavori presso il Consiglio dell'Unione europea in coerenza con le politiche di governo in materia di sport, tenendo conto degli impegni assunti, delle finalità della strategia Europa 2020, ed in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dello sport dell'Unione europea 2017-2020 per il primo semestre di Presidenza rumena, focalizzata sulle fasce deboli e svantaggiate che praticano le attività sportive, e per il secondo semestre di Presidenza finlandese concentrata invece sul binomio sport e minori. Entrambe le Presidenze si sono mostrate attente a incrementare lo sport come vettore di benessere e strumento di integrazione sociale.

Il Governo ha contribuito al negoziato sul nuovo regolamento relativo al programma "Erasmus +" (2021 -2027), volto a sostenere, come noto, anche nei prossimi anni, azioni relative al settore sport. Per ciò che, invece, concerne il programma Erasmus + 2019, si è registrato un notevole successo da parte dei candidati italiani. In particolare, l'Italia ha apportato il proprio contributo in sede legislativa europea ai fini dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea (COM(2019)65). Il presente regolamento intende mettere in atto misure di emergenza per evitare l'interruzione delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento cui partecipa il Regno Unito nell'ambito di Erasmus+ al momento del recesso dall'Unione europea in caso di mancata ratifica di un accordo. Tali misure saranno applicate alle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento nell'ambito di Erasmus+ che hanno avuto inizio al più tardi alla data in

cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito e al suo interno. Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica in tutto il Paese, come di consueto, è stato presentato e realizzato, con il cofinanziamento della Commissione europea, il progetto Settimana Europea per lo Sport – Ewos 2019 Italia per la cui realizzazione sono state attivate collaborazioni con le associazioni sportive dilettantistiche in coordinamento con quanto dettato dalla Commissione europea. In merito al tema dell'integrità dello sport, il Governo ha fornito il supporto giuridico amministrativo alle iniziative concernenti le manipolazioni delle competizioni sportive seguendo l'iter di ratifica della Convenzione n. 215 del Consiglio d'Europa (c.d. Convenzione di Macolin) entrata in vigore il 1° ottobre 2019. Per ciò che riguarda le attività relative al mercato interno, il Governo ha partecipato in sede legislativa europea all'adozione del regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione del 14 marzo 2019 che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il regolamento consiste nell'istituzione di una prova di formazione comune stabilendone i contenuti e le condizioni da soddisfare al fine di prendere parte alla suddetta prova e superarla. Il regolamento si applica a tutti i cittadini dell'Unione europea che desiderano intraprendere la professione di maestro di sci in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno ottenuto una qualifica. Per tutte le suddette tematiche il Governo ha fornito per l'anno 2019 il proprio contributo in stretto raccordo con la Commissione europea e con gli altri Stati membri, partecipando alle proposte della Presidenza di turno e rinnovando il proprio impegno anche nell'ambito dei due Gruppi di Esperti (integrità, sviluppo di competenze e risorse umane nel settore dello sport) previsti dal Piano di Lavoro per lo Sport 2017- 2020 dell'UE.

4.3 | GESTIONE FINANZIARIA DEL CIP

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP) per

l'esercizio 2018 (Doc. XV, n. 273).

La documentazione è stata deferita alle Commissioni Bilancio (V) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alle Commissioni Bilancio (V) e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

4.4 | GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali e locali per

l'esercizio 2017 (Doc. XV, n. 271).

La documentazione è stata deferita alle Commissioni Bilancio (V) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati e alle Commissioni Bilancio (V) e Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.

5.1 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 13 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 6, comma 3, prevede che per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale - di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale n. 12/2006, recante l'assestamento del bilancio 2006 - siano ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2020, a causa dell'emergenza

epidemiologica COVID-19.

L'articolo 9 dispone che i beneficiari, tra l'altro, dei contributi per manifestazioni sportive - di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 8/2003 (*"Testo unico in materia di sport"*) - ottengano dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto o della data di svolgimento dell'evento finanziato, previa richiesta motivata, nel caso in cui abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre, in relazione a tale ipotesi, chiarisce la tipologia di spese ammissibili a rendiconto.

5.2 PERCORSI MTB

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Marche

Legge 5 marzo 2020, n. 10

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche".

9 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che si compone di 6 articoli e un allegato.

In linea generale, si interviene sulla legge regionale n. 2/2010 (*"Istituzione della rete escursio-*

nistica della Regione Marche"), al fine di rivedere l'elenco dei soggetti che possono proporre l'inserimento di percorsi nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche e disciplinare la pratica della mountain bike e la gestione dei relativi servizi.